

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Con la **Legge di Stabilità 2014** (Legge 27 dicembre 2013, n° 147, articolo 1, commi 639-640) vengono inglobati tributi già esistenti e corrisposti in relazione alla proprietà immobiliare (*IMU*) e alla produzione di rifiuti (*ex Tia, Tarsu e Tares*) e viene introdotto un ulteriore tributo necessario a coprire le spese sostenute dai comuni per i servizi indivisibili (*TASI*) necessario a sopperire in parte minori trasferimenti statali ed il minor gettito derivante dalla soppressione dell'*IMU* per le abitazioni principali e loro pertinenze.

Il tributo è l'insieme di più tributi distinti: l'**Imposta Municipale Unica (IMU)** sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la **Tassa sui Rifiuti (TARI)** che viene applicata sulla produzione (reale o potenziale) di rifiuti e la **Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)**, che copre le spese sostenute dal comune per assicurare tutti quei servizi comunali indivisibili (illuminazione pubblica, polizia municipale, manutenzione e sicurezza stradale, gestione degli impianti e reti pubbliche, ...).